

STATUTO DELLA
"FEDERAZIONE ITALIANA VIGNAIOLI INDIPENDENTI"

Brevemente

"F.I.V.I."

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione, ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile, denominata **"Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti"**, o in breve **"F.I.V.I."** partecipata da vignaioli che attuano il completo ciclo produttivo del vino dall'uva all'imbottigliamento e da associazioni di vignaioli che attuano il completo ciclo produttivo del vino dall'uva all'imbottigliamento.

ART. 2

DURATA E SEDE

La Federazione ha durata illimitata ed ha sede legale presso la società COLFA SERVIZI FISCALI E CONTABILI SRL, codice fiscale 01113690075, con la quale ha stipulato un contratto di domiciliazione. La domiciliazione è limitata alla sola sede legale e non anche alla sede operativa od anche amministrativa.

La sede legale è dunque fissata in Saint Christophe (AO), Località Grand Chemin n. 16.

ART. 3

REQUISITI DEI SOCI

Possono far parte della Federazione:

Primo: le aziende vitivinicole (ditte individuali e/o società agricole non cooperative), intendendosi per tali le aziende che esplicano al loro interno le tre funzioni - non una esclusa - di gestione del vigneto fino alla raccolta dell'uva, della trasformazione in vino dell'uva raccolta nel vigneto gestito, della commercializzazione del prodotto in tal modo ottenuto; e che comunque siano definibili aziende agricole ai sensi della legge, con particolare riferimento a quanto disposto in fatto di acquisto e utilizzo di uva e di vino da parte di azienda agricola.

Le aziende vitivinicole che abbiano titolo per dichiarare in etichetta "Imbottigliato dal produttore all'origine" sono comprese fra quelle che possono far parte della Federazione.

Non possono fare parte dell'associazione le aziende commerciali in qualunque forma esercitate.

Secondo: le associazioni italiane di aziende vitivinicole come definite al precedente Art.3, lo Statuto delle quali risponda ai principi costitutivi della "FEDERAZIONE ITALIANA VIGNAIOLI INDIPENDENTI" espressi in questo statuto. I Presidenti delle sopradette associazioni stabiliscono il numero dei soci della associazione di propria competenza e ne garantiscono i requisiti come rispondenti al comma primo del presente articolo 3.

Terzo: In deroga al comma primo, le piccole cooperative definite tali dalla legge 266/1997 art. 21 e composte esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto. Tali piccole cooperative devono attuare una o più funzioni del processo produttivo di gestione del fondo (vigneto) fino alla raccolta dell'uva, della trasformazione in vino dell'uva raccolta nel vigneto gestito, della commercializzazione del prodotto ottenuto; devono inoltre essere definibili cooperative agricole ai sensi di legge nel rispetto della prevalenza dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo. La loro ammissione sarà comunque esaminata di volta in volta dal Consiglio Direttivo. E' comunque necessario, affinché una piccola cooperativa possa diventare socio della FIVI, che tutti i suoi soci siano imprenditori agricoli ai sensi di legge nel rispetto della prevalenza

dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo. Nessuna piccola cooperativa non agricola (es. commerciale) può diventare socio della FIVI.

La Federazione può aderire ad altri organismi associativi a base agricola, regionali, nazionali, o internazionali, le cui finalità sono affini o convergenti con quelle della Federazione.

ART. 4

SCOPI DELLA FEDERAZIONE

Il primo compito della Federazione è quello di rendere servizio allo Stato Italiano, offrendo alla funzione legislativa e alla funzione amministrativa dello Stato la visione della realtà costituita dalla volontà imprenditoriale del settore.

Non essendovi altro modo per lo Stato di essere informato di quella realtà che è la base di ogni provvedimento legislativo o amministrativo, se non quello di interrogare l'imprenditoria che costruisce quella realtà, e che si esprime direttamente attraverso l'unica organizzazione italiana specifica per il settore vitivinicolo; e che quindi è l'unica organizzazione rappresentativa italiana in grado di rappresentare la volontà d'impresa dei vignaioli senza dover mediare al suo interno con la volontà imprenditoriale di settori economici diversi dalla viticoltura.

La Federazione ha inoltre il compito di rappresentare, in ogni congrua sede, gli interessi di natura tecnico economica dei propri associati, in particolare, ma non in via esclusiva, ai fini seguenti:

- a) valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine quale strumento di acquisizione del valore aggiunto derivante dalle fasi successive alla coltivazione della vite e alla produzione delle uve e dei vini ;
- b) affermazione della priorità delle aziende che attuano l'imbottigliamento del vino all'origine nell'attribuzione di eventuali incentivi comunitari, nazionali o regionali per l'ammodernamento o la razionalizzazione delle strutture delle aziende vitivinicole riguardanti la conversione o riconversione o nuovi impianti di vigneti, le cantine di vinificazione, gli impianti di imbottigliamento, le infrastrutture o l'organizzazione distributiva;
- c) partecipazione prioritaria o specifica a eventuali programmi promozionali comunitari, nazionali, regionali, o provinciali.
- d) Realizzazione di iniziative collettive sul piano dell'assistenza enologica, anche nel quadro della normativa igienico - sanitaria dei prodotti vinicoli, o della certificazione della qualità o della coltivazione dei vigneti con metodi biologici, come pure di iniziative collettive commerciali nel campo degli acquisti o della distribuzione in Italia o all'estero;
- e) Divulgazione di informazioni tecniche, economiche, organizzative o normative, sia tra i soci sia negli ambienti esterni che possono interagire con l'attività di imbottigliamento dei vini d'origine;
- f) Valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine quale massima garanzia di autenticità del prodotto del rispettivo territorio di coltivazione del vigneto;
- g) Valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine quale strumento di tutela dei territori a particolare vocazione viticola, specialmente collinari in forte pendenza o semi aridi, di specifico interesse socio-economico;
- h) Eventuale partecipazione alle azioni previste per le organizzazioni dei produttori, dalle norme comunitarie o nazionali;
- i) Rappresentanza e difesa nelle sedi giudiziarie competenti degli interessi del settore.

ART. 5

DOVERI E AMMISSIONE DEI SOCI - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Tutti i soci sono tenuti a adeguarsi ai principi della Federazione, all'osservanza delle norme del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno e degli obblighi che ne derivano, alle decisioni del Consiglio Direttivo.

L'ammissione del socio dovrà essere richiesta dall'interessato mediante apposita domanda scritta alla Federazione, contenente la piena accettazione e quindi l'osservanza del presente Statuto e successive modificazioni, nonché l'obbligo di sottostare alle deliberazioni che saranno adottate

dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo in materia di contributi associativi. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione del medesimo da parte di due soci della stessa provincia, ed al parere favorevole del consiglio.

Sulla domanda d'ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo, così come sulle delibere eventuali di recesso.

La qualità di socio si perde per:

- a) Recesso
- b) Morosità
- c) Esclusione, in caso di violazione dei doveri statutari o sopraggiunta mancanza dei requisiti di cui all'Art.3. Sull'esclusione delibera l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 24 c.c..

ART. 6 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci in regola con i versamenti sociali ed iscritti da almeno sei mesi.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, il quale nominerà il segretario e, nel caso, due scrutatori.

L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, straordinariamente tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando la convocazione è richiesta da almeno 10 soci o dal Collegio dei Revisori, nella località stabilita dal Consiglio.

Gli argomenti da porsi all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente o dal Consiglio, possono esser proposti da almeno 10 soci con domanda diretta al Presidente, con lettera raccomandata ricevuta dallo stesso almeno 15 giorni prima della convocazione richiesta, oppure dal Collegio dei Revisori quando la convocazione è richiesta da quest'ultimo.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con lettera raccomandata o con altro mezzo di comunicazione dotato di riscontro contenente l'ordine del giorno, indirizzata al domicilio dei soci, inviata anche a mezzo fax o e-mail almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nell'Assemblea ciascun socio ha diritto a un voto.

Il socio può rilasciare delega scritta ad altro socio. Nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Il voto della Associazione federata è espresso dal delegato della Associazione ed esprime tante unità di voto quanti sono i singoli soci aderenti alla Associazione.

Il delegato della Associazione deve essere associato alla stessa Associazione.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo che uno dei presenti chieda l'appello nominale o la votazione segreta. Le nomine alle cariche sociali ove non avvengano per acclamazione, si fanno a schede segrete, a maggioranza relativa.

L'Assemblea della Federazione è valida in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, della metà più uno dei soci e in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora successiva alla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti o dei delegati.

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio direttivo previa determinazione del numero dei suoi membri ed eventualmente il revisore o il Collegio dei Revisori.
- b) emana le direttive generali per il conseguimento degli scopi sociali.
- c) approva il bilancio.
- d) stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi a carico dei soci.

Il contributo a carico dei soci è proporzionale all'interesse tutelato.

- e) delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio o dai soci o dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio dell'Associazione è composto da 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea dei soci effettivi.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina il Presidente, due vice presidenti ed eventualmente un consigliere delegato.

Spetta al Consiglio porre in atto le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione di cui rende conto all'Assemblea, con facoltà di delega dei suoi poteri anche ai singoli mandatari o, con l'accordo del Presidente, a un consigliere delegato di cui fisserà i poteri in coordinamento con quelli del Presidente stesso.

Esso cura il conseguimento dei fini statutari, adempie a tutti gli altri compiti che gli sono delegati dall'Assemblea, predispone la relazione morale e finanziaria e redige il bilancio di esercizio; delibera sull'ammissione dei soci e sull'adesione ad altri enti; adotta i provvedimenti di cui all'Art. 5.

Il Consiglio Direttivo verifica la legittimazione ad associarsi del socio singolo e della Associazione che intende federarsi, verificandone anche il numero delle unità di voto che le competono.

Il Consiglio Direttivo dispone le modalità di voto assembleare delle associazioni federate, stabilendo anche i tempi per il deposito in Federazione da parte delle associazioni della documentazione attestante le quantità di voto e la grandezza dell'interesse tutelato.

Il Consiglio direttivo propone alla Assemblea il dispositivo di contribuzione da parte dei soci, in modo tale che il contributo sia proporzionale all'interesse tutelato.

L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica. In caso di assenza del Presidente prende il suo posto il vicepresidente designato all'uopo o il consigliere più anziano di nomina, ovvero a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

In caso di revoca o dimissioni del Presidente ,il vicepresidente designato all'uopo o il consigliere più anziano di nomina, ovvero a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età entro due mesi dovrà procedere alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio deve avvenire salvo caso di urgenza, con almeno venti giorni di preavviso, tramite lettera, fax, telegramma o e-mail con l'indicazione dell'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio direttivo può svolgersi altresì con i membri collegati in videoconferenza.

La riunione si intende avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti presenti ; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio può cooptare il socio che, essendo in possesso dei requisiti necessari, abbia riportato il maggior numero dei voti in occasione dell'ultima elezione. I consiglieri cooptati restano in carica sino alla successiva assemblea degli associati che valuterà relativamente alla loro conferma o alla loro sostituzione.

Qualora si verifichi la mancanza di un numero di consiglieri pari alla metà dei suoi componenti l'intero Consiglio s'intende decaduto ed è convocata entro 30 giorni l'Assemblea per le nuove elezioni.

Non sono ammesse deleghe.

L'Associazione favorisce il decentramento territoriale quale requisito per la capillare copertura geografica del territorio nazionale. Il Consiglio Direttivo, al fine di creare e mantenere un collegamento fra i Consiglieri e gli specifici contesti operativi regionali, in conformità ai criteri deliberati in Assemblea Soci, nomina dei delegati di zona a copertura del territorio nazionale.

I Delegati di zona sono individuati, dal Consiglio Direttivo, fra i soci più collaborativi. Tale designazione ha durata triennale ed è rinnovabile. Il Delegato di zona opera in collegamento con i

soci presenti nella propria Regione/Zona e con il Consiglio Direttivo in congruenza con le finalità dell'associazione.

ART. 8

DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche hanno la durata del Consiglio fissata in anni tre (3).

Le cariche sono gratuite, salvo eventuali indennità e rimborsi delle spese stabiliti dal Consiglio in relazione agli specifici mandati attribuiti.

ART. 9

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Federazione a ogni effetto di Legge e di statuto nei confronti dei terzi e dei soci ; egli è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Federazione stessa, ne ha la firma e può inoltre rilasciare mandati continuativi o speciali per singole questioni.

Egli attua le deliberazioni degli organi collegiali e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza riferendone alla prima successiva riunione per convalida del suo operato; compie gli atti relativi all'amministrazione in base alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di assenza del Presidente, questi viene sostituito dal vice presidente designato all'uopo dal Consiglio o dal più anziano di nomina ovvero a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

ART. 10

SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio anche all'infuori dei soci su proposta del Presidente. Egli in accordo col Presidente, provvederà a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Il Segretario interviene con parere consultivo alle sedute del Consiglio, redige e sottoscrive, insieme al Presidente, il verbale delle riunioni.

In caso di nomina del consigliere delegato può essere omessa la nomina del Segretario e le funzioni di segreteria vengono espletate dal consigliere delegato stesso unitamente ad altre funzioni e compiti demandati dal Consiglio.

Nel caso in cui la carica di Segretario sia ricoperta da un soggetto esterno all'associazione il Consiglio può deliberare una retribuzione a suo favore.

ART. 11

REVISORE

L'assemblea può nominare un revisore anche non socio.

Al revisore compete la funzione di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Egli ha diritto di assistere alle riunioni di Consiglio.

Al revisore non socio è riconosciuto un compenso, deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) contributi annuali a carico dei soci
- b) oblazioni volontarie
- c) proventi eventuali derivanti da rendite mobiliari o da partecipazioni
- d) entrate per eventuali contributi dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea o di Enti pubblici e privati.

ART. 13
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio di ciascun anno e termina il 31 Dicembre.

ART. 14
SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il consenso di due terzi dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un liquidatore determinandone i poteri e le modalità per l'adempimento delle sue funzioni.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per scopi affini o compatibili con quelli dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, escluso in ogni caso il rimborso dei soci.

ART. 15
RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile in materia.

Colorno, 7 luglio 2011

Per il Consiglio Direttivo
CHARRERE Costantino
(Presidente)
